

REMISSIONE DEL DEBITO - Linee guida

Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati **per le spese processuali e di mantenimento in carcere**; la remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e sulla condanna alla Cassa Ammende e sulle spese anticipate relative al compenso del difensore.

Le persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati possono fare richiesta di remissione del debito.

Se l'interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

- si trovi in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto una regolare condotta in libertà.

Se l'interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

- si trovi in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto in istituto una regolare condotta.

Nel caso di accettazione della remissione della querela tutte le spese sono a carico del querelato (indagato o imputato) e in caso di suo decesso sono trasmissibili agli eredi

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risultano comprese le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

Nel caso di patteggiamento con pena fino a due anni le spese di custodia sono dovute.